

Rev. Nov_2024

FOGLIO INFORMATIVO CLIENTE AZIENDALE RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Redatto in ottemperanza al Provvedimento di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente documento è messo a disposizione della clientela per la consultazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale www.tfacib.it, da cui è possibile estrarne copia.

Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sez. I Informazioni sul mediatore creditizio e sul collaboratore che entra in contatto con il cliente

Sez. II Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

Sez. III Condizioni economiche della mediazione creditizia

Sez. IV Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

Sez. V Gestione reclami

Sez. VI Definizioni

Sezione I – Informazioni sul mediatore.

TFA Credit & Insurance Broker Srl (di seguito **TFA**), con sede legale in Via Giovanni Battista Pergolesi 11, 20124-Milano, Capitale Sociale Euro € 50.000 i.v., C.F. e P. Iva 13692890968, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Monza, Brianza, Lodi con il n. MI-2738956 iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128- *sexies* del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M 631 del 25/09/2024, iscritta nel RUI dell'IVASS sez. B n° B000758930 del 16/09/2024 Capitale sociale: Euro 50.000 i.v., Tel: +35 335-7217480,
E-mail ordinaria: info@tfacib.it; PEC tfasrl2024@legalmail.it
Sito internet ufficiale: www.tfacib.it

L'iscrizione del Mediatore Creditizio può essere verificata sul sito www.organismo-am.it. Ogni comunicazione da parte del Cliente dovrà essere inviata ai suddetti recapiti a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o pec.

Sezione I.I – Informazioni sul collaboratore che entra in contatto con il cliente.

Il collaboratore:

Cognome.....

Nome.....

E.Mail.....

Telefono

svolge per conto del Mediatore Creditizio TFA, attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Agente/Dipendente)

..... ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-am.it nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia.

La mediazione creditizia è l'attività di colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'OAM (Organismo per gli Agenti Finanziari e i Mediatori Creditizi).

Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività di mediazione creditizia, nonché le attività connesse o strumentali ad essa. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza.

Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente. È invece possibile per il Mediatore Creditizio raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima analisi e inoltrare tali richieste a banche e/o intermediari finanziari.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi senza vincolo di esclusiva (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). In entrambi i casi il Mediatore è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al Provvedimento di Banca d'Italia di luglio 2009 e successive modifiche.

L'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a TFA per l'attività svolta non è al momento noto.

L'eventuale provvigione che il Mediatore Creditizio dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata. Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all'art. 1755 del codice civile e non viene effettuata alcuna compensazione. TFA presta anche servizi di consulenza ed opera prestando il proprio servizio di intermediazione a favore di più intermediari e/o soggetti finanziari.

Rischi

L'attività di mediazione si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese istruttorie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

Sezione III – Condizioni economiche della mediazione creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso.

La provvigione spettante a TFA, che deve essere corrisposta da parte del Cliente a seguito della ricezione della comunicazione della disponibilità del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, è indicata nella tabella che segue.

Provvigione dovuta dal cliente direttamente al mediatore	Provvigione massima sull'importo erogato
Mutuo ipotecario e chirografario alle imprese	
Leasing	
Altri finanziamenti alle imprese	

Tale provvigione sarà determinata dalle Parti attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

NB. La Provvigione sarà comunque dovuta anche in caso di ottenimento del Finanziamento oggetto del contratto di mediazione creditizia, nei sei mesi successivi alla scadenza dell'incarico, da parte di banche o intermediari finanziari contattati e che si avvalgono dell'attività di mediazione creditizia svolta da TFA.

La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario finanziario, purché sia intervenuta la comunicazione della disponibilità del Finanziatore alla concessione del Finanziamento e tale disponibilità sia stata comunicata al Cliente.

La medesima provvigione sarà dovuta anche quando la banca o l'intermediario finanziario deliberi un finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate.

Costi dovuti dal cliente al Mediatore	Importo massimo dovuto dal cliente
Spese amministrative e istruttorie della pratica	Euro ...

Il Cliente è altresì tenuto al pagamento delle spese amministrative e istruttorie della pratica (quali a mero titolo esemplificativo, spese di istruttoria, spese postali, bolli, visure, ecc.). Tali spese sono a carico del cliente indipendentemente dalla conclusione e/o ottenimento del Finanziamento richiesto dal Cliente stesso, qualora sia terminata da parte del Mediatore l'attività di esame, collazione e istruttoria della posizione. Tali spese, nel caso di ottenimento del Finanziamento richiesto dal Cliente, saranno dovute in aggiunta alla provvigione a favore del mediatore a carico del Cliente.

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del Cliente sarà comunicato al Finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del Taeg/ISC.

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

Sezione III.I. Penali.

Il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore Creditizio una somma a titolo di penale, per un importo massimo pari a Euro _____ (ossia un importo non superiore al 20% dell'importo della provvigione a favore del mediatore), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nelle seguenti ipotesi:

- il Cliente violi l'obbligo di esclusiva, ove previsto;
- il Cliente revochi l'incarico conferito in via esclusiva e irrevocabile ovvero rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte della banca ovvero dell'intermediario finanziario;
- il Cliente non abbia comunicato nel termine di 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto i dati, le informazioni e la documentazione richiesti dal Mediatore;

- il Cliente abbia comunicato dati, informazioni o documenti falsi, contraffatti, non aggiornati o incompleti;
- il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o altro contratto finalizzato al reperimento di fonti di finanziamento.

1. Sezione IV – Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia.

Durata: Il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata massima è di 180 giorni dalla data di sottoscrizione dello

stesso. Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta. **Diritto di recesso:** Il Cliente non ha facoltà di recesso.

Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R/PEC inoltrata al solo cliente richiedente, in ogni momento e verso corresponsione di una somma pari ad Euro 1.000,00 Mille.

Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.

Modalità di conferimento dell'incarico CON E SENZA ESCLUSIVA

Il contratto di mediazione creditizia può essere conferito:

- a) in esclusiva a favore del Mediatore: in tal caso il Cliente non può conferire analogo incarico ad altri mediatori creditizi né può ricercare autonomamente il finanziamento;
- b) senza esclusiva: in tal caso il Cliente può conferire analogo incarico ad altri mediatori creditizi e/o ricercare anche autonomamente il finanziamento.

Obblighi del cliente

È fatto obbligo al cliente di fornire a TFA la documentazione richiesta e necessaria ai fini dell'ottenimento del finanziamento entro 15 giorni dalla conclusione del Contratto e di comunicare tempestivamente a TFA le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea ad incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Il Cliente deve fornire indicazioni veritiere, corrette, complete e aggiornate e comunicare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali. Il Cliente ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente A TFA le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di poter ottenere (i) il "Foglio Informativo", datato e aggiornato (ii) la Guida pratica sull'Arbitro Bancario

Finanziario. In caso di offerta fuori sede del servizio di mediazione creditizia, il Mediatore consegna i predetti documenti al Cliente;

- di ricevere dal Mediatore Creditizio prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione di finanziamento offerta dal soggetto erogante e, se prevista, la Guida relativa al prodotto proposto. In

particolare, il Cliente ha diritto a ricevere copia del Foglio Informativo relativo all'operazione di finanziamento offerto dai finanziatori;

- qualora il Mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di ricevere mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio nel rispetto della normativa sulla trasparenza;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia;
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto in forma scritta;
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

- di mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
- di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- di rispettare il segreto professionale;
- di compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Assenza di garanzie

Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente.

Il Mediatore Creditizio, pertanto non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, a titolo esemplificativo, in ordine alla mancata concessione del Finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Risoluzione del contratto

Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata A/R/PEC, nelle seguenti ipotesi:

(i) il Cliente non comunichi o non consegni i dati, le informazioni e la documentazione richiesti dal Mediatore nel termine di 15 giorni

dalla data di sottoscrizione del Contratto,

(ii) il Cliente comunichi o consegni dati, informazioni e documentazione falsi, contraffatti, non aggiornati o incompleti,

(iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva, ove previsto,

(iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o altro contratto finalizzato al reperimento di fonti di finanziamento

(v) abbia revocato l'incarico ovvero rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore;

(vi) il Cliente sia assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente.

Nei casi da (i) a (v) il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel paragrafo Penali, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Foro Competente

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Sezione V – Gestione reclami

Il reclamo in relazione al contratto di mediazione può essere presentato esclusivamente per iscritto attraverso raccomandata A.R. da inviare alla sede operativa di TFA Credit & Insurance Broker Srl, Viale XXIV Maggio 16, 40026 Imola (Bo), via pec all'indirizzo tfasrl2024@legalmail.it o via mail ordinaria all'indirizzo info@tfacib.it. Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.tfacib.it nella sezione "Reclami" e nella sezione "Trasparenza". Sempre sul sito è possibile scaricare il modello per l'invio del reclamo.

TFA si impegna a risolvere il disservizio e/o a fornire una risposta al Cliente entro i tempi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il reclamo dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

Elementi da riportare nel reclamo	Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite lettera a/r:
<ol style="list-style-type: none">1. nominativo/denominazione e recapiti del Cliente;2. data del contratto di mediazione;3. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore	TFA Credit & Insurance Broker Srl, Sede operativa di Viale XXIV Maggio 16, 40026 Imola (Bo),
Creditizio con le quali si è entrati in contatto;	via pec all'indirizzo tfasrl2024@legalmail.it
<ol style="list-style-type: none">4. motivazione del reclamo;5. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio;	via mail ordinaria all'indirizzo info@tfacib.it

Tentativo di conciliazione:

Il Cliente e TFA, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, possono tentare la conciliazione davanti ad un Organismo di mediazione civile nella circoscrizione territoriale ove sarebbe competente il Giudice Ordinario.

Si specifica che per la risoluzione di eventuali controversie attinenti al contratto di mediazione, NON è possibile ricorrere all'ABF, l'Arbitro Bancario Finanziario, come specificato dall'AOM, Organismo Agenti e Mediatori. L'Arbitro Bancario Finanziario è competente per i ricorsi che il Cliente volesse presentare nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari e, per tale ragione, a beneficio del Cliente Integra Finance mette a disposizione, ovvero consegna secondo quanto previsto dal Provvedimento di Trasparenza di Banca d'Italia, la Guida "ABF in parole semplici" predisposta da Banca d'Italia.

Sezione VI – Definizioni

Mediatore Creditizio	Soggetto che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del Mediatore Creditizio
Finanziamento	Specifico finanziamento che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto
Offerta fuori sede	L'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Mediatore Creditizio
Dipendenza/ Locale aperto al pubblico	Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
Intermediari Finanziari	I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del TUB
Taeg	Tasso annuo effettivo globale (TAEG), indica il costo totale del credito
Provvigione	Compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'affare procacciato
Penale	Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto
T.U.B.	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
Tecniche di comunicazione a distanza	Tecniche di contatto della clientela, diversi dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio
OAM	Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) al Mediatore Creditizio un suo comportamento o un'omissione